

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 14 del 29 giugno 2017

ESTENSIONE SPLIT PAYMENT **-Novità della “Manovra correttiva” dopo la conversione in Legge-**

Tra le principali misure introdotte dalla Legge 21.6.2017, n.96, di conversione del D.L. n. 50/2017, c.d. “Manovra Correttiva”, riteniamo utile segnalarVi in primo luogo **l'estensione dell'ambito applicativo del meccanismo dello split payment (o scissione dei pagamenti)**, rinviando la trattazione delle altre novità fiscali ad una successiva circolare dello Studio, appositamente dedicata.

Lo *split payment* è uno speciale **meccanismo di versamento dell'IVA**, introdotto dalla Legge di stabilità 2015, che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, con il quale gli stessi soggetti pubblici (cessionari/committenti) sono tenuti a versare direttamente all'erario l'IVA che è stata loro addebitata dai fornitori.

Il cedente/prestatore emette la fattura con addebito dell'imposta, provvede a registrarla senza tuttavia computare l'imposta a debito nella liquidazione periodica.

ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO

La modifica introdotta dalla Manovra correttiva stabilisce l'estensione del meccanismo dello *split payment* **alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2017**:

- sul piano attivo (vale a dire sul fronte dei fornitori) per la prima volta da parte di tutti coloro che sono soggetti a ritenuta alla fonte, **quindi dai lavoratori autonomi** (con riguardo ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o d'imposta – liberi professionisti, agenti, intermediari) nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009;
- sul piano passivo (vale a dire per i clienti soggetti all'adempimento) in modo indistinto nei confronti di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche destinatari della fattura elettronica obbligatoria definiti dall'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, delle società controllate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri e degli enti locali, nonché delle società quotate al FTSE MIB.

Pertanto il meccanismo in esame troverà applicazione nei confronti dei seguenti destinatari:

- i soggetti/PA nei confronti dei quali va emessa la fattura elettronica:
 - Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
 - Autorità indipendenti;
 - Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
- **i nuovi soggetti**:
 - società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
 - società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
 - società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
 - società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, con Decreto del 27 giugno (si veda sul sito www.finanze.it), ha ufficializzato gli **elenchi** di pubbliche amministrazioni, enti e società, nei cui confronti, dal 1° luglio, sarà **obbligatorio fatturare** con il meccanismo della **scissione dei pagamenti**. Come emerge dalla relazione illustrativa del Decreto, questi elenchi - l'inclusione nei quali determina un effetto costitutivo - sono disciplinati in modo tale da permetterne un aggiornamento tempestivo e progressivo, per garantire una semplificazione delle procedure di fatturazione dei fornitori delle PA, delle società da queste controllate e delle quotate.

Nel dettaglio, il Decreto modifica il precedente Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 e individua in maniera puntuale rispettivamente le pubbliche amministrazioni e le società, che hanno l'obbligo di versare l'IVA indicata in fattura direttamente all'Erario, in luogo dei loro fornitori.

Quanto alla prima categoria, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, lo *split* si applica a tutte le PA individuate dall'Istat secondo quanto disposto dalla Legge 196/2009, indicate nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2016. Dall'anno prossimo, e per quelli successivi, lo *split* riguarderà gli stessi soggetti, elencati in Gazzetta entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Per quanto riguarda l'individuazione delle altre società, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, vanno in *split* quelle nei confronti delle società controllate o incluse nell'Indice FTSE MIB, che risultano, al 24 aprile 2017 – data di entrata in vigore del D.L. 50/2017 –, nell'elenco pubblicato sul sito del MEF. Per le cessioni/prestazioni per le quali è emessa fattura nel 2018, nonché negli anni successivi, la disciplina dello *split payment* riguarderà gli stessi soggetti – società controllate e quotate – risultanti tali al 30 settembre dell'anno precedente.

L'individuazione di questi soggetti è periodica e continua. Infatti, entro il 20 ottobre di ciascun anno è compito del MEF rendere pubblico un elenco provvisorio, rispetto al quale le società possono, nel termine di 15 giorni, segnalare errori o incongruenze. L'elenco definitivo, emanato con Decreto, entro il 15 novembre di ciascun anno, ha effetti a partire dall'anno successivo.

Se l'inclusione negli elenchi avviene in corso d'anno entro il 30 settembre, la disciplina dello *split* coinvolgerà le nuove società controllate e quotate, nei cui confronti sono effettuate operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo; se l'inclusione avviene dopo il 30 settembre, la fatturazione in *split* è rinviata al 1° gennaio del secondo anno successivo. Viceversa, se il controllo/inclusione nell'indice FTSE MIB viene a mancare in corso d'anno, entro il 30 settembre continuerà ad applicarsi l'articolo 17-ter del Dpr 633/72 alle fatture emesse fino al 31 dicembre dello stesso anno; dopo il 30 settembre, alle fatture emesse fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Merita evidenziare che il Consiglio UE, con la decisione 25.4.2017, n. 2017/784 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ha autorizzato l'Italia ad applicare lo *split payment* **fino al 30.6.2020**.

E' stato altresì previsto che le disposizioni in esame **non si applicano agli Enti pubblici gestori di demanio collettivo**, con riferimento alle "cessioni di beni e prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico".

AMBITO OPERATIVO

In sede di conversione, è stato previsto che **a richiesta del cedente / prestatore**, l'acquirente / committente deve **rilasciare un documento attestante la sua riconducibilità ai soggetti** cui si applicano le disposizioni dello *split payment* (si riporta in calce un fac-simile della richiesta e dell'attestazione). Il cliente è obbligato dalla norma a rispondere e il possesso di tale attestazione obbliga il fornitore ad emettere la fattura a *split payment* con una implicita riduzione della relativa responsabilità.

Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Pertanto tutte le fatture emesse prima di questa data nei confronti dei nuovi soggetti inclusi nel regime saranno regolate in modo ordinario con versamento dell'imposta da parte del fornitore. Al contrario, nei confronti degli stessi clienti per le fatture emesse successivamente si seguirà il regime dello *split payment*. Unica eccezione sono le note integrative. Per queste se relative a fatture emesse prima del 1° luglio lo *split payment* non opererà e si seguirà il regime ordinario.

Sempre per i fornitori va ricordato che se le fatture che si emettono nei confronti di clienti per cui si applica lo *split payment* sono soggette a reverse charge, prevale sempre quest'ultimo regime. Pertanto sulla fattura emessa l'iva non sarà indicata, in quanto il debito d'imposta rimane a carico del cliente. A questo proposito

bisogna ricordare che se il fornitore deve emettere una fattura nei confronti di pubbliche amministrazioni per un'operazione soggetta a reverse charge (si pensi alle fatture relative alle pulizie ovvero all'installazione di beni) dovrà preoccuparsi di acquisire prima l'informazione se tale prestazione è ricevuta dall'ente nell'ambito dell'attività commerciale o dell'attività istituzionale. Infatti se riferita all'attività commerciale la fattura dovrà essere emessa senza Iva perché soggetta a reverse charge; se invece riferita all'attività istituzionale sarà soggetta a *split payment*.

Con l'intento di "accelerare" l'erogazione del rimborso del credito IVA alle imprese che a seguito dell'applicazione della norma si troveranno a maturare un credito, è previsto infine che **dall'1.1.2018** i rimborsi da conto fiscale, di cui all'art. 78, Legge n. 413/91, sono effettuati tramite una procedura semplificata.

Con un apposito Decreto il MEF, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, emanerà le disposizioni attuative delle novità sopra accennate.

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE

Spett.le
società/ente/amministrazione

Oggetto: richiesta di attestazione per l'applicazione in fattura della procedura Iva della Scissione dei pagamenti (art. 17 ter del Dpr 633/72).

Con la presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 ter, comma 1 quater, del DPR 633/72 (come modificato dalla Legge 96/2017) si chiede il rilascio di una dichiarazione (della quale alleghiamo un fac-simile) sotto la vostra responsabilità che attesti che codesta (società/ente/amministrazione) è soggetta alla predetta norma.

Tale attestazione comporterà che tutte le fatture che emetteremo a decorrere dal 1° luglio 2017 nei vostri confronti in qualità di cedente/prestatore saranno assoggettate al particolare regime e riporteranno la dizione "scissione dei pagamenti" con versamento dell'Iva a Vostra cura all'erario.

In caso di mancata risposta alla presente e nell'incertezza dell'applicazione della disciplina continueremo ad emettere fatture con il regime ordinario, ma vi riterremo responsabili per qualsivoglia pretesa che ci dovesse essere rivolta dagli organi preposti all'accertamento dell'Iva.

Il rappresentante legale

.....

*** **

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Il/La sottoscritto/a, nato/a a, il, residente a
Via, codice fiscale..... in qualità di
.....della Società/Ente con sede in Via
....., codice fiscale partita IVA, consapevole della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
di cui all'art. 75 del DPR 445/2000, nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 a cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000,
sotto la propria responsabilità

dichiara

che la Società/Ente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72,

E' SOGGETTA/O

NON E' SOGGETTA/O

al sistema di liquidazione dell'IVA denominato "*split payment*" per gli acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia per i quali non è debitore di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

In fede.

Data,

(firma)

Allegati: fotocopia documento di identità del dichiarante

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 445/00.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

FAC SIMILE FATTURA DEL PROFESSIONISTA

<i>Emittente</i>		<i>Ricevente</i>			
Dott. Verdi Luigi Via Magellano, n. 23 46042 Castel Goffredo (MN) Cod. Fisc. VRDLGU44P07B157H Partita Iva 00153950202		Spett.le Comune di Milano Via Principe di Piemonte, n. 15 46041 Asola (Mn) P. Iva 00153450202			
		Data	Documento	Numero	
		01.07.2017	Fattura elettronica	63	
Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Codice Iva	Importo
	Compenso per carica di revisore dal 1.01.2017 al 30.06.2017. Contributo integrativo 4% (su € 1.000).			1	1.000,00
	<i>Operazione soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972.</i>			1	40,00
1) Imponibile 22%	1.040,00	2) Imponibile%	3) Imponibile%	Totale A (1+2+3) 1.040,00	
4) Iva 22%	228,80	5) Iva%	6) Iva%	Totale B (4+5+6) 228,80	
7) Non imponibile		8) Esente	9) Ritenuta 20% (su € 1.000)	Totale C (7+8+9)	
			- 200,00	- 200,00	
				Totale fattura (A+B)	
				1.268,80	
1-2-3) Operazione imponibile				(-) Ritenuta 200,00	
7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art.				(-) Iva 228,80	
8) Operazione esente ai sensi dell'art.				Netto a pagare (A+C)	
				840,00	
(S.E. & O.)					

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI